



ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
PESCARA

65127 PESCARA - Via dei Sabini, 102

[Tel. 08567517](tel:08567517) - www.omceopescara.it

info@omceopescara.it

segreteria.pe@pec.omceo.it

Cod. Fisc. 80005710688 Codice IPA: odmc_068

Ente di diritto pubblico - D.L.C.P.S. 13.09.46 n. 233 e s.m.i.

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI DOVUTA DAGLI ISCRITTI E GESTIONE PER MANCATO VERSAMENTO APPROVATO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21.02.2024

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione della tassa annuale da parte degli iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compresa la procedura attuata dal Consiglio per l'applicazione dei relativi provvedimenti.

2. Funzione della Tassa

Le tasse di iscrizione costituiscono le entrate del bilancio dell'Ordine e sono finalizzate a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

3. Obbligatorietà

La tassa dovuta dall'iscritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. C.P.S 233/1946 e ss.mm.. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

La tassa è annuale ed è dovuta per anno solare.

Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno.

La tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, senza eccezione alcuna.

4. Determinazione della tassa

La determinazione della misura della tassa annuale a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018.

Il Consiglio può stabilire, ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, capo II Professioni Sanitarie, art. 4, capo I, art. 3, lettera g), a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, o di status soggettivi, una tassa annuale diversificata.

5. Comunicazione della tassa

Il Presidente dell'Ordine informa gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo annuale della quota e delle modalità di pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

L'avviso di pagamento sarà trasmesso alla pec di ciascun iscritto e reso disponibile all'iscritto privilegiando strumenti digitali (area riservata del sito istituzionale con accesso tramite SPID, PEC) e, in via residuale, invio all'indirizzo di residenza. Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

6. Modalità di pagamento

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota entro il 30 Aprile di ciascun anno ed è possibile procedere al pagamento attraverso i canali previsti dal sistema PagoPa atteso che l'Ordine, quale Ente Pubblico, ha l'obbligo di aderire alla normativa prevista dall'art.5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dall' articolo 15, comma 5-bis del D.L. 179/2012 per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità previste e denominate pagoPA.

7. Cancellazione dell'iscritto dall'Albo

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della Tassa a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno solare in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione. Non è possibile la cancellazione su richiesta, se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo; parimenti non è possibile il trasferimento ad altro Ordine se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R. 221/50.

In caso di cancellazione per decesso dell'iscritto, qualora non sia stato ancora effettuato il pagamento, nessuna quota potrà essere imposta per l'anno in corso e per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della tassa dall'anno successivo alla data del provvedimento giudiziale.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario darà luogo all'avvio della procedura di cancellazione per morosità.

8. Reiscrizione

L'iscritto cancellato potrà iscriversi nuovamente all'albo, producendo integralmente una nuova domanda di iscrizione, dopo avere rimosso tutte le eventuali cause che avevano determinato la cancellazione.

9. Sospensione dall'esercizio professionale

In caso di sospensione dall'esercizio professionale la tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'esercizio della professione.

10. Mancato versamento della quota: procedura di recupero

sollecito

Dal 1° Maggio al 30 Giugno di ciascun anno l'Ordine può procedere ad inviare un primo sollecito di pagamento a mezzo PEC ed in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC valido a mezzo e-mail.

Dal 1° Luglio di ciascun anno, in caso l'iscritto non abbia provveduto alla regolarizzazione, l'Ordine potrà procedere ad inviare un secondo sollecito di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite posta ordinaria, con scadenza di pagamento al 10 Agosto dell'anno in corso.

convocazione

A decorrere dal 1° settembre fino al 30 novembre di ciascun anno il Presidente procederà a convocare l'iscritto, tramite PEC o Racc. A/R in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, ai sensi dell'art. 6, co. 2, D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946.

L'Ordine si riserva la possibilità di inviare ulteriori solleciti a mezzo PEC, e-mail, posta ordinaria/raccomandata e SMS, qualora ne rilevi la necessità.

La cancellazione per morosità potrà essere pronunciata dopo aver sentito l'interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.

La cancellazione verrà effettuata al 31 dicembre dell'anno in corso e deliberata al primo Consiglio utile.

11. Inadempimento

Il Tesoriere vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di cancellazione per morosità diventa esecutivo decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della relativa delibera se l'interessato non ha proposto ricorso alla CCEPS, ricorso che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 221/50, ha effetto sospensivo. L'eventuale ricorso alla CCEPS va comunicato immediatamente all'OMCeO.

12. Comunicazione di cancellazione

Il Presidente procede con apposita PEC o lettera Racc. A/R, a comunicare al professionista il provvedimento adottato e conseguentemente agli Enti previsti dalla normativa vigente.

13. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;

- antieconomicità dell'azione di recupero.

In questi casi il credito è dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero.

A seguito della dichiarazione di inesigibilità del credito verrà predisposta apposita deliberazione di riaccertamento dei residui attivi.

14. Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pescara nella seduta del 21.02.2024, è approvato dal Comitato Centrale della FNOMCeO e trasmesso dalla Federazione al Ministro della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per motivi di legittimità. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.